



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione

Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Regioni e Provincie Autonome di Trento e
Bolzano
Servizi Veterinari

e p.c.

SEGGEN
Ufficio3

DGSAF
Uffici 1, 3, 6 e 8

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità
Militarestamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di Categoria
(settore carni)

Oggetto: Export Paesi Terzi - Comunicazione conferma Peste suina africana (PSA) nei selvatici in
regione Piemonte e Liguria

Si fa riferimento alle informazioni condivise dalla Direzione Generale della Sanità animale in merito alla conferma in data 6 gennaio c.a. del rinvenimento del virus della PSA in un campione proveniente da una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria e della conferma di ulteriori 2 casi rispettivamente nella Provincia di Alessandria e Genova.

Confermando che sono in corso le indagini epidemiologiche per definire l'estensione della circolazione virale nel selvatico sul territorio nazionale, la scrivente Direzione ritiene utile condividere le informazioni raccolte fino ad oggi al fine di fornire indicazioni utili alla sottoscrizione di eventuali certificazioni sanitarie per l'esportazione di carne suina e prodotti a base di carne suina verso i Paesi Terzi.

Ferme restando le disposizioni già fornite con Circolare DGISAN 239 del 7 gennaio u.s. si confermano le seguenti ulteriori **indicazioni generali**:

- **Export verso Paesi Terzi che riconoscono la regionalizzazione** (applicazione delle misure di restrizione nella zona definita infetta ai sensi del Regolamento UE 2021/605¹) considerando che al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia è quella definita a livello dell'Unione, in collaborazione con le Autorità italiane. Per questi Paesi è possibile sottoscrivere certificazioni:
 - Attestazione Sanitaria Integrativa (ASI) per tutti gli allevamenti situati fuori dalla zona infetta ricordando che il modello 4 di accompagnamento dei suini e il modulo di pre-export identificano l'allevamento di provenienza degli animali e pertanto la loro esatta localizzazione.
 - Certificazioni export / pre-export di carni e prodotti indipendentemente dalla data di macellazione, fermo restando che lo stabilimento produttore sia localizzato al di fuori della zona infetta e che all'interno dello stabilimento non siano presenti prodotti o materie prime provenienti da zone soggette a restrizione ed introdotti successivamente all'adozione di dette restrizioni.

Per quanto riguarda l'esportazione verso taluni Paesi Terzi, ad oggi possiamo confermare le seguenti indicazioni:

- **Export verso gli Stati Uniti d'America** - è riconosciuta la regionalizzazione ai sensi della norma comunitaria pertanto le certificazioni sia per ASI, sia per carni e prodotti possono essere rilasciate secondo le indicazioni generali sopra riportate utilizzando tutti i certificati secondo le disposizioni vigenti
- **Export verso la Repubblica Popolare Cinese** – non è riconosciuta alcuna regionalizzazione per la PSA. Il certificato sanitario non può essere rilasciato né per carni né per prodotti pertanto si confermano le disposizioni della nota DGISAN 239 del 7 gennaio u.s.
- **Export verso il Giappone** – non è riconosciuta alcuna regionalizzazione per la PSA. Il certificato sanitario non può essere rilasciato né per carni né per prodotti pertanto si confermano le disposizioni della nota DGISAN 239 del 7 gennaio u.s. ed è stata formalizzata la sospensione dell'esportazione rimuovendo l'Italia dalla lista dei Paesi indenni dalla peste suina africana.
Tutti i carichi in transito e in dogana sono attualmente bloccati in attesa delle valutazioni dell'Autorità Giapponese. Tali valutazioni si baseranno sulle informazioni epidemiologiche in corso di condivisioni tra Autorità competenti Centrali che determineranno l'individuazione di una data a partire dalla quale carne e prodotti a base di carne non saranno più considerate elegibili per l'introduzione nel territorio nipponico
- **Export verso la Corea del Sud** – attualmente non è stata formalizzata alcuna sospensione ma sono in corso scambi di informazioni per le eventuali ulteriori valutazioni da parte dell'Autorità Competente Coreana. Pertanto il certificato concordato potrà essere sottoscritto secondo le indicazioni generali sopra riportate
- **Export verso Taiwan** – è stata formalizzata la sospensione dell'esportazione a partire dal 10 gennaio u.s. rimuovendo l'Italia dalla lista dei Paesi indenni dalla peste suina africana.

¹ Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (4) della Commissione stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. In particolare l'articolo 3, punto b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone soggette a restrizioni.

Qualsiasi spedizione di animali e prodotti di origine animale in transito o in arrivo alla data del 10 gennaio sarà considerata idonea per l'introduzione nel territorio della Repubblica di Cina (Taiwan)

- **Export verso la Serbia** - è stata formalizzata la sospensione dell'esportazione di tutti i prodotti suini ad eccezione di quelli trattati termicamente (prodotti con trattamento termico ad 80°C sull'intero prodotto e prodotti trattati con trattamento termico Fo 3 confezionati in contenitore ermeticamente sigillato). Tali disposizioni valgono fino a quando non verranno formalizzate ulteriori misure sulla base delle valutazioni delle Autorità Serbe.

Sarà cura della scrivente informare costantemente codesti Enti ed Associazioni in merito ad ulteriori misure da adottare in materia di export verso Paesi Terzi in base ai successivi sviluppi della situazione, alle misure individuate dall'UE in collaborazione con l'Autorità competente italiana così come ad eventuali ulteriori misure adottate unilateralmente dai singoli Paesi Terzi.

Infine, pur condividendo le preoccupazioni di tutte le parti interessate è indispensabile ricordare che è necessario continuare a fare riferimento unicamente alle informazioni ufficiali condivise nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali. Appare evidente quindi che in tali circostanze ogni tentativo di anticipare azioni basandosi su informazioni non ufficiali determina confusione nonché interferenza nelle relazioni che questo Ministero ha il compito di mantenere con le rispettive Autorità dell'UE e dei Paesi terzi ostacolando il buon funzionamento del sistema.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente comunicazione a tutti gli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Casciello